

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(AGRIGENTO – ENNA – CALTANISSETTA)**

Protocollo n. 15082 del 12/06/2024

Alla Società San Giorgio Wind s.r.l.

Al Dipartimento Regionale Ambiente
Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c.

Al Segretario Generale AdB
Sede

Ai Comuni di Cerami (EN) – Nicosia (EN) – Mistretta (ME)

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell’Autorità di Bacino
Sede

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

AIU in favore della Società San Giorgio Wind s.r.l.

- Istanza di attivazione del procedimento VIA nell’ambito del P.A.U.R. ai sensi Art. 27 bis del D.LGS 152/06 ss.mm.ii. per la progettazione, realizzazione ed esercizio di un impianto eolico con accumulo integrato e delle opere connesse, avente potenza nominale di 30.00 MW da realizzarsi nei comuni di Nicosia (EN) con opere connesse ricadenti anche nel comune di Mistretta (ME) denominato “Kéramos”.
- Ditta: San Giorgio Wind s.r.l. - Cod. Fisc./P. IVA 11779130969

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n. 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la “*Direttiva Sovralluvionamenti*” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d’acqua*” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 73 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile*” redatte ai sensi dell’art. 10 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23-06-2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTO il parere dell’Avvocatura dello Stato n. 14546 del 09/09/1996;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTO il D.S.G. n. 167 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del SERVIZIO 5 -”Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento – Enna – Caltanissetta) – Sede di Agrigento” all’Ing. Calogero Zicari;

VISTA la richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica n.014_24sgw_WCRN pervenuta via PEC in data 04.04.2024 assunta al protocollo di questa Autorità in pari data al n. 8687, inserita in integrazione della procedura PAUR codice 2401 avente per oggetto “*2401 - San Giorgio Wind S.r.l. – Istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Kèramos” e relative opere connesse, composto da 5 aerogeneratori, ciascuno della potenza nominale di 6 MW, per una potenza complessiva di 30 MW, da realizzarsi nei territori comunali di Cerami e Nicosia (EN) e opere connesse ricadenti anche nel comune di Mistretta (ME).*”;

ESAMINATI i documenti progettuali trasmessi e le integrazioni prodotte;

CONSIDERATO che il progetto prevede l’installazione di n. 5 aerogeneratori eolici della potenza unitaria di 6MW e un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) della potenza di 10 MW/20 Mwh per il vettoriamento dell’energia alla Stazione di Consegnna alla rete di Trasmissione Nazionale (RTN) dell’energia elettrica nei terreni ricadenti nei Comuni di Cerami (EN), Nicosia (EN) e Mistretta (ME);

CONSIDERATO che gli aerogeneratori, l’elettrodotto e l’impianto di accumulo ricadono nel territorio del comune di Cerami (EN) e Nicosia (EN), mentre nel comune di Mistretta (ME) ricade la Sottostazione elettrica di trasformazione e la porzione di elettrodotto MT e l’elettrodotto AT che collegherà quest’ultima alla già

esistente stazione elettrica di TERNA denominata “Mistretta” per il collegamento alla RTN;

CONSIDERATO che oltre agli aerogeneratori ed alle opere strettamente necessarie, quali viabilità di accesso e piazzole di montaggio/stoccaggio, il progetto prevede la realizzazione di:

- Elettrodotto interrato di MEDIA TENSIONE a 30kV: sviluppo complessivo circa 5,866 km;
- Elettrodotto interrato di ALTA TENSIONE: sviluppo complessivo circa 70 m;
- Sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT;
- Impianto di accumulo di capacità pari a 10 MW/20MWh;
- Opere di rete compreso sottostazione di smistamento come da Soluzione tecnica minima rilasciata dall’ente gestore TERNA S.p.a. e la viabilità di esercizio nonché il cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale interesserà anche i comuni di Sclafani Bagni (PA), Valledolmo (PA) e Cammarata (AG);

CONSIDERATO le turbine non presentano interferenza con il reticolo idrografico;

CONSIDERATO che le interferenze con il reticolo riguardano solo il cavidotto, il quale interseca il reticolo idrografico in n.12 punti, i quali sono stati individuati anche catastalmente all’interno dello specifico elaborato (Rif. RS06EPD006017), come di seguito riportato:

- Punto 1: Strada catastale;
- Punto 2: Strada catastale;
- Punto 3: Strada catastale con Fosso Busico;
- Punto 4: Strada catastale;
- Punto 5: Strada catastale;
- Punto 6: Strada catastale;
- Punto 7: Fg. 1 Part. 52 del Comune di Cerami (EN);
- Punto 8: Fg. 1 Part. 52 del Comune di Cerami (EN);
- Punto 9: Fg. 1 Part. 52 del Comune di Cerami (EN);
- Punto 10: Strada catastale;
- Punto 11: Fg. 10 Part. 44 del Nicosia (EN);
- Punto 12: Fg. 93 Part. 70 del Mistretta (ME).

PUNTO	EST	NORD
1	448161.988	4187610.747
2	448067.205	4187702.235
<u>3</u>	<u>447887.006</u>	<u>4187886.641</u>
4	447792.875	4188034.586
5	447761.498	4188095.061
6	447602.509	4188337.839
7	447814.961	4188296.470
8	447805.145	4188342.046
9	447787.616	4188356.419

10	447466.133	4188560.808
11	447078.040	4188980.805
12	446907.657	4189713.344

CONSIDERATO che tali interferenze vengono risolte attraverso il ricorso alla tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC).

VISTA la relazione idrologica e idraulica, redatta conformemente agli indirizzi applicativi di cui al DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021, in cui i progettisti dichiarano quanto segue: “... gli elementi idraulici costituenti il sistema di drenaggio di progetto sono stati dimensionati in modo da garantire il contenimento delle portate nei fossi di guardia per un tempo di ritorno 30 anni e il deflusso non in pressione all'interno dei tombini idraulici per un tempo di ritorno 200 anni.”;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n. 1 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi);

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico le aree interessate dall'impianto ricadono nel Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094) e non interferiscono con dissesti geomorfologici/idraulici e con aree a pericolosità/rischio geomorfologico e/o idraulico.

CONSIDERATO che le imposte di bollo da 16,00 €, per la richiesta e il rilascio, sono state acquistate e annullate ai sensi degli articoli “46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000” (numero identificativo delle marche da bollo n. 01221024401062 e n. 01221024401073 del 03/04/2024);

VISTE le dichiarazioni di non sussistenza di coniugio, di parentela o affinità di II grado con i dipendenti della Regione Siciliana deputati alla trattazione del procedimento come previsto dall'art. 1 comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 sia dell'amministratore unico che dei progettisti;

CONSIDERATO che i progettisti incaricati dichiarano di avere proceduto alla ricognizione delle interferenze/prossimità con gli elementi idrici lineari rilevabili nell'area e con quelli riportati nella CTR 2012-13 e che le stesse esauriscono tutte le interferenze della totalità delle opere con gli elementi idrici come prima rilevati.

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

RILASCIA

alla **San Giorgio Wind S.r.l.**, Ing. Gianluca Veneroni, nato a Milano il 08 /05 /1963, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società San Giorgio Wind S.r.l., con sede in Milano (MI) in Via Durini, 9, Codice Fiscale e P. IVA 11779130969 con iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, REA n. MI-2624472., in oggetto meglio specificata,

- **nulla osta idraulico** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **“autorizzazione agli accessi” dei valloni interessati e alla “realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- il parere è riferito alle interferenze/prossimità individuate e dichiarate dal progettista negli elaborati tecnici trasmessi; ove siano individuate ulteriori interferenze /prossimità tra le opere in progetto con il reticolato idrografico, le stesse vengano conformate alla disciplina del Regio Decreto 523/1904;
- i lavori e le opere siano realizzate in modo da non alterare il regime idraulico dei corsi d'acqua, definiti in accordo agli articoli prima richiamati, e tutte le opere vengano realizzate nel rispetto delle distanze previste dal R.D. 523/1904, la sezione del corso d'acqua non venga ristretta in alcun punto e non vengano arrecati danni alle sponde e ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno;
- il passaggio del cavidotto al disotto dei corsi d'acqua interferiti non dovrà avvenire a profondità minore a 1,20 metri al fine di preservare la stabilità dell'alveo; in ogni caso, dovrà essere verificata l'altezza di ricoprimento del manufatto come disposto dalla normativa di settore e valutata la necessità da parte dei Progettisti dell'adozione di idonei dispositivi atti ad evitare l'innesto di fenomeni erosivi in alveo;

- i materiali di rifiuto e i materiali detritici provenienti dai lavori di che trattasi dovranno essere allontanati dall'intorno degli alvei e portati a pubblica discarica;
 - l'Amministrazione Regionale venga sollevata in maniera assoluta da danni a cose e persone derivanti da eventi di natura idrogeologica, ed inoltre che in ogni tempo è ad esclusivo carico di codesta Ditta la remissione di eventuali danni a cui possono essere soggette le opere previste in progetto derivanti da fenomeni di natura idrogeologica e in particolare idraulica (inondazioni, allagamenti etc) e di quelli che dette opere possano causare sia al regime idraulico che alla proprietà pubbliche e private in dipendenza delle predette opere e del loro esercizio;
 - restano a carico di codesta Ditta gli interventi eventualmente occorrenti per modificare le opere realizzate, qualora questo Ufficio lo ritenesse necessario per motivi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua e/o delle opere di attraversamento, o ancora in caso di studi di dettaglio, senza che codesta Ditta abbia nulla a richiedere a qualsiasi titolo;
 - questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione in caso di inadempimento delle presenti prescrizioni;
 - vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
 - venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del parere reso;
 - gli elaborati trasmessi a questa Autorità vengano resi disponibili nel portale delle valutazioni ambientali SIVV1;
 - la presente Autorizzazione si riferisce esclusivamente al progetto di realizzazione del Parco eolico in oggetto, secondo gli elaborati progettuali trasmessi dalla Società proponente; sono esclusi qualsiasi altra opera e/o intervento che possa alterare il buon regime delle acque;
 - eventuali modifiche sostanziali al progetto presentato dovranno essere presentate a questa Autorità di Bacino per il rilascio della relativa Autorizzazione;
 - non dovranno arrecarsi danni alle sponde e ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno;
 - i terreni scavati eventualmente non riutilizzati *in situ* per i rinterri e i materiali di rifiuto provenienti dai lavori per la realizzazione delle opere di progetto dovranno essere portati a pubblica discarica ed allontanati dagli alvei e dai loro dintorni e non dovranno mai essere accumulati, neanche momentaneamente, nell'alveo o nelle aree di pertinenza idraulica;
 - per tutte le opere in progetto, compresi eventuali pozzetti di ispezione, pozzi rompi tratta/di collegamento, cabine, canalette per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche lungo il perimetro degli impianti, gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e ogni altra opera prevista, vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art. 96 comma f del RD n. 523 del 25 luglio 1904;
 - codesta Società è tenuta a farsi carico del monitoraggio delle opere realizzate, nonché a programmare e realizzare i necessari interventi di manutenzione delle stesse;
 - i lavori devono essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
 - vengano adottate, a tutela della pubblica e privata incolumità, le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi d'intervento anche con l'interdizione dei passaggi a terzi non autorizzati;
 - i pozzi previsti alle estremità degli attraversamenti nella fascia di pertinenza fluviale dovranno essere completamente interrati, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 lett. f del RD n. 523/19204, come chiarito dal Parere dell'Avvocatura dello Stato prot. n. 14546 del 09/09/1996;
 - i lavori in progetto vengono sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
 - codesta Società è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.
- Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti;

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali, più precisamente: *n. 12 attraversamenti in TOC, di cui n.1 (il n. 3) catastalmente censito in capo al demanio idrico e quindi soggetto a concessione;*

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare allo scrivente Ufficio;

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi;

Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta;

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite;

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *“Aree tematiche”* → *“Siti tematici”* → *“Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”* → *“Elenco Autorizzazione idraulica unica”*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

**Il Collaboratore
Gerlando Cimino**

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

**Il Dirigente del Servizio 5
Calogero Zicari**